



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

Fasc. 9150/2026

VISTA l'istanza pervenuta in data 26/08/2026 Prot.n.107273 e la successiva integrazione del 07/09/2026 Prot.n.112007 con cui il Sig. Adriano Amici, in qualità di Presidente *p.t.* della “**ASD Gruppo Sportivo Emilia**”, con sede a Casalecchio di Reno (BO), in via Serenari 8, ha chiesto la sospensione temporanea della circolazione per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “**GIRO DELL'EMILIA UOMINI PROFESSIONISTI**” in programma il **03/10/2026**;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strada dell'Area Metropolitana di Bologna, meglio precisati nell'allegata istanza che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ACQUISITA al nostro P.G.n.120939 del 28/09/2026 l'autorizzazione della Provincia di Ferrara, quale provincia di partenza della gara ciclistica, allo svolgimento dell'evento;

VISTI i nulla osta, per i profili di competenza, della Polizia Stradale di Bologna Prot.n.110252 del 02/09/2026, della Questura di Bologna Prot.n.116004 del 15/09/2026, del Comando provinciale dei Carabinieri di Bologna Prot.n.120920 del 24/09/2026, nonché i pareri pervenuti dalle Polizie Locali;

PRESO ATTO delle valutazioni e degli esiti, condivisi con le Forze di Polizia e tutti i Comuni e gli Enti interessati dalla manifestazione, della riunione del Comitato Operativo di Viabilità, tenutasi presso questa Prefettura il 25/09/2026, in ordine alla sicurezza del tracciato di gara e alla congruità del periodo di sospensione del traffico veicolare delle strade interessate dal percorso, nell'ottica di consentire un adeguato bilanciamento tra svolgimento in sicurezza dell'evento e riduzione dei disservizi alla cittadinanza;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 9, co. 7-*bis*, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla l. n. 58/2025;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019; n. 300/A/6989/20/11/116/1/1 del 29 settembre 2020 e n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8 maggio 2025;

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nelle forme di seguito indicate;

ORDINA

la **sospensione temporanea della circolazione** il giorno **03/10/2026**, limitatamente al percorso ricadente sul territorio di questa Provincia, come dettagliato nell'allegato programma, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, a partire da **20 minuti prima del passaggio del primo corridore alla media più veloce**, secondo quanto previsto dalla



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

cronotabella allegata, fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”, e comunque fino a cessate esigenze.

Tali prescrizioni devono in ogni caso intendersi rapportate alla reale e contingente situazione di fatto e alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti Organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della corsa che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade nonché della sicurezza generale della collettività.

Durante il periodo di sospensione del traffico veicolare:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che l'organizzatore della competizione ciclistica ovvero, in caso di coincidenza delle funzioni, il Direttore di gara:

- è tenuto a garantire per tutto il percorso la costante presenza della scorta tecnica, formata da personale abilitato al servizio di scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti prescritti nel disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche del 27.11.2002 e successive mm. ed ii.;
- è obbligato a richiedere l'assistenza degli organi di Polizia per la gestione della viabilità, nonché di garantire una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione sportiva con la presenza di almeno un'ambulanza ed un medico;
- a supporto dell'attività degli organi di Polizia, è obbligato a predisporre un adeguato servizio di presidio svolto da personale dell'organizzazione (addetti alla segnaletica aggiuntiva) dotato di idonei segni di riconoscimento, con particolare riguardo all'altezza



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

degli incroci con strade interessate dal percorso di gara, che sia in grado di fornire indicazioni in merito alla deviazione del traffico su percorsi stradali alternativi.

La carovana ciclistica dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

Gli **Organi di Polizia** cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e, in particolare, in prossimità delle intersezioni ritenute maggiormente impegnative; assicureranno, inoltre, il concorso con gli organizzatori per i servizi di controllo atti a garantire la sicurezza e l'incolumità dei concorrenti.

L'organizzatore, inoltre, è tenuto all'osservanza delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nell'autorizzazione della Provincia di Ferrara e nei nulla osta richiamati in premessa ed a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza, a tutela dei concorrenti e la sicurezza del traffico stradale.

La massima pubblicità della presente sarà curata, altresì, dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Gli **Organi di Polizia** sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. I medesimi Organi di Polizia sono, altresì, autorizzati a sospendere la manifestazione laddove, valutate le circostanze, si palesino rischi concreti per la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica.

Bologna, data del protocollo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III STAFF 2
Viceprefetto Aggiunto
(Manzo)

vsm

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ILARIA MANZO

In Data/On Date:

martedì 29 settembre 2026 17:01:20

